

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **352/2010** (ECLI:IT:COST:2010:352)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **DE SIERVO** - Redattore: **CRISCUOLO**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **29/11/2010**

Deposito del **03/12/2010**; Pubblicazione in G. U. **09/12/2010**

Norme impugnate: Art. 2738, c. 2°, del codice civile.

Massime: **35150**

Atti decisi: **ord. 148/2010**

ORDINANZA N. 352

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2738, secondo comma, del codice civile, promosso dal Tribunale di Bergamo nel procedimento vertente tra I. L. s.p.a. e L. A. con ordinanza del 22 aprile 2004, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che Tribunale di Bergamo, seconda sezione stralcio, con ordinanza emessa il 22 aprile 2004 (inviata alla Corte costituzionale il 7 luglio 2004, restituita il 14 settembre 2004 per difetto di notificazioni e comunicazioni, nuovamente trasmessa dalla cancelleria del giudice a quo in data 17 novembre 2005, ancora restituita il 13 dicembre 2005 per mancanza di prova della notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri, infine rimessa a questa Corte il 6 aprile 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del codice civile, «nella parte in cui non prevede che il giudice civile può conoscere del reato di falso giuramento al fine del risarcimento danni dopo sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 c. p. p.»;

che il rimettente, premesso di essere chiamato a pronunciare in una causa promossa da I. L. s.p.a. contro L. A., riferisce che «l'attore agisce contro la convenuta per ottenere il risarcimento dei danni sostenendo che la sentenza di condanna ex art. 444 c. p. p. debba essere equiparata al reato estinto per il quale l'art. 2738, comma 2, cc. prevede che il giudice può conoscere del reato ai fini del risarcimento»;

che, come il giudice a quo espone, la società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro la convenuta in forza di un documento dalla stessa sottoscritto, con cui questa aveva prestato garanzia;

che, però, la convenuta aveva disconosciuto la firma e, nel corso del giuramento deferitole, aveva affermato che la sottoscrizione non era sua;

che, a seguito di denuncia per falso giuramento, ella era stata condannata con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;

che nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 22 giugno 2010, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che la difesa dello Stato osserva come nell'ordinanza di rimessione non vi sia alcuna indicazione dei parametri violati;

che essa, inoltre, rileva l'assenza di valutazione in ordine alla possibilità di una differente interpretazione dell'art. 444 cod. proc. pen. «e degli effetti consequenziali alla detta pronuncia anche nell'ambito del giudizio civile di cui è questione»;

che, ancora, ad avviso dell'Avvocatura, la questione di legittimità costituzionale dovrebbe essere dichiarata inammissibile anche in virtù dell'assenza di deduzioni in ordine alla rilevanza.

Considerato che il Tribunale di Bergamo, seconda sezione stralcio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del codice civile, «nella parte in cui non prevede che il giudice civile può conoscere del reato di falso giuramento al fine del risarcimento danni dopo sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 c. p. p.»;

che il rimettente, premesso di essere chiamato a pronunciare nella causa promossa da I. L. s.p.a. contro L. A., riferisce che la società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro la convenuta in forza di un documento dalla stessa sottoscritto con cui questa aveva prestato

garanzia.; che, però, l'intimata, disconosciuta la firma, aveva affermato nel corso del giuramento deferitole che questa non era sua;

che, a seguito di denuncia per falso giuramento, essa aveva chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;

che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile per più motivi;

che il rimettente, in primo luogo, ha omissso di indicare nell'ordinanza di rimessione i parametri costituzionali violati, limitandosi a chiedere a questa Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al fine del risarcimento dei danni, dopo la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.;

che i parametri costituzionali non sono desumibili, neppure in modo implicito, dal contesto dell'ordinanza e tale omissione, secondo la costante giurisprudenza della Corte, rende la questione manifestamente inammissibile (sentenza n. 99 del 1977, ordinanze n. 277 del 2006 e n. 252 del 2000);

che il giudice a quo, inoltre, ha omissso di motivare in ordine alla non manifesta infondatezza della questione ed alla rilevanza della stessa, limitandosi a riferire che «l'attore agisce contro la convenuta per ottenere il risarcimento dei danni sostenendo che la sentenza di condanna ex art. 444 c. p. p. debba essere equiparata al reato estinto per il quale l'art. 2738, comma 2, cc. prevede che il giudice può conoscere del reato ai fini del risarcimento»;

che tali carenze evidenziano ulteriori profili di manifesta inammissibilità della questione (sentenza n. 64 del 2009; ordinanze nn. 146 e 85 del 2010, n. 190 del 2009 e n. 312 del 2008) che va dichiarata da questa Corte, prescindendo dall'erroneità della premessa interpretativa da cui muove il rimettente, il quale ritiene estranea alla disposizione censurata la possibilità per il giudice di conoscere del reato di falso giuramento al fine del risarcimento dei danni nel caso in cui, in relazione al detto reato, sia intervenuta sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.;

che, infatti, il rimettente, omette di valutare il primo periodo dell'art. 2738, secondo comma, cod. civ., alla cui stregua la parte non ammessa a provare il contrario «può, tuttavia, domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento», nonché l'art. 445, comma 1-bis, ultimo periodo, cod. proc. pen., («salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna»), verificando se il combinato disposto di tali norme consenta di ritenere che, anche in caso di applicazione della pena su richiesta per falso giuramento della parte (art. 371 cod. pen.), il giudice civile possa conoscere di detto reato al fine del risarcimento dei danni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 , e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del codice civile, sollevata dal Tribunale di Bergamo con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.